

(N. 2418)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 5 giugno 1952
(V. Stampato N. 520-59) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 GIUGNO 1952

Ratifica del decreto legislativo 28 maggio 1947, n. 597, concernente norme sui procedimenti dinanzi ai Consigli degli Ordini forensi ed al Consiglio nazionale forense

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 28 maggio 1947, n. 597,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

28 MAGGIO 1947, N. 597.

*Norme sui procedimenti dinanzi ai Consigli
degli ordini forensi ed al Consiglio nazionale
forense.*

Art. 1.

La competenza a procedere disciplinarmente in confronto dell'avvocato o del procuratore che è componente del Consiglio dell'Ordine, appartiene al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se egli appartiene a quest'ultimo è giudicato dal Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello più vicina.

Art. 2.

I componenti del Consiglio dell'ordine possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili; e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto.

Quando per effetto della disposizione del comma precedente viene a mancare il numero prescritto spetta di deliberare sulla ricusazione al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello e se la ricusazione riguarda componenti del Consiglio predetto, spetta a quello costituito nella sede della Corte d'appello più vicina. Il Consiglio delibera, se ammette la ricusazione, anche nel merito.

La disposizione del comma primo si applica anche ai componenti del Consiglio nazionale forense.

Art. 3.

Il Consiglio nazionale forense, oltre ad esercitare le altre funzioni demandategli dall'ordinamento sulle professioni di avvocato e di procuratore, decide:

a) sui conflitti di competenza fra i Consigli degli ordini;

b) sul reclamo del praticante avverso il diniego del rilascio di certificato di compiuta pratica.

Art. 4.

Fermi rimanendo i termini stabiliti dall'articolo 1, n. 17, della legge 23 marzo 1940, n. 254, sulla domanda di reiscrizione del professionista radiato dall'albo è competente in ogni caso a deliberare il Consiglio dell'ordine che tiene l'albo per il quale è domandata la reiscrizione.

Art. 5.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 39 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono sostituiti dal seguente:

« Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, debbono unire alla domanda un certificato del presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale risulti l'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa con l'attestazione che l'aspirante ha effettivamente esercitato la professione per il periodo prescritto ».

Art. 6.

L'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, sarà trasmesso al Consiglio nazionale forense entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le funzioni finora esercitate dalla Corte predetta, a norma degli stessi articoli, sono devolute, dal giorno della trasmissione, ad un Comitato formato di tre membri nominati dal presidente del Consiglio nazionale forense fra i componenti del Consiglio medesimo, ferme rimanendo le iscrizioni e le cancellazioni disposte precedentemente dal Consiglio nazionale.

Art. 7.

Le deliberazioni concernenti le iscrizioni e le cancellazioni nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono comunicate all'interessato ed al pubblico ministero presso la Corte Suprema di cassazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le deliberazioni predette entro trenta giorni dalla comunicazione al Consiglio nazionale forense, il quale decide senza l'intervento dei componenti del Comitato previsto dall'articolo precedente.

Il Consiglio dell'ordine competente è informato delle deliberazioni di cui al comma primo.

Art. 8.

Gli uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri Consigli nazionali presso il Ministero di grazia e giustizia sono

diretti da un magistrato di grado non superiore al quinto, coadiuvato da non più di quattro cancellieri.

Art. 9.

Cessano di avere vigore:

a) gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che reca provvidenze a favore di coloro che in servizio militare non isolato all'estero parteciparono ad operazioni militari;

b) la legge 23 novembre 1939, n. 1948, relativa alla concessione di benefici demografici a favore dei praticanti e dei professionisti forensi con prole numerosa.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.